

VALUTAZIONE RISCHI

Il Ministero del Lavoro ha diffuso il 31 gennaio 2013 una nota di chiarimento in ordine alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella nota vengono ricostruite normativamente le diverse proroghe che si sono succedute nel tempo sino ad arrivare all'attuale formulazione del comma 5 dell'art. 29 che così dispone: “..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del comma 8 lett.f) - decreto sulle procedure standardizzate - e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi”.

Secondo l'interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo” e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate è entrato in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al **31 maggio 2013**.

Il nuovo quadro delle scadenze appare dunque essere il seguente: le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi in base all'articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008, devono dal 1° giugno 2013, scaduta la nuova proroga, scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata; le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione e relativa documentazione, possono continuare in base a questo ultimo regime anche dopo il 6 febbraio 2013 (la facoltà di scegliere il regime ordinario da parte delle imprese pur ammesse al semplificato è stata infatti confermata dallo stesso Ministero del Lavoro con interpello 7/2012).

Per tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore continua invece a vigere l'obbligo della procedura ordinaria.

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, vengono recepite le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi, prevista dal c.d. Testo Unico Salute e Sicurezza Sul Lavoro, in particolare l'articolo 6, comma 8, lettera f e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.

Il documento si compone di due parti: una sezione di istruzioni per l'uso seguita dal modello da utilizzare per seguire le procedure.

Nelle procedure si individuano quattro diverse fasi in cui la valutazione dei rischi si deve sviluppare:

- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per ogni fase il documento illustra come utilizzare il modello e la sequenza di operazioni da compiersi nel pieno rispetto di quanto normato con il D.Lgs. 81/2008, di cui si ricordano brevemente i principi, tra cui: eliminazione dei rischi, completezza della valutazione, priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, importanza della sorveglianza sanitaria e di adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori.

All'art. 1 comma 3 del decreto si stabilisce pertanto che: "I datori di lavoro nell'effettuare la valutazione dei rischi utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione "Sicurezza nel Lavoro".

Inoltre " Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto" articolo 1 comma 4.

Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta con n. 285 il 6 dicembre 2012.

Entro 24 mesi dalla entrata in vigore, dopo aver monitorato l'applicazione delle procedure definite nel decreto, la Commissione consultiva permanente, "rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico".